

IN BREVE n. 006-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

... le pensioni in Italia
sono un debito di valuta
ma non di valore

... la pensione
si crea da giovani
per goderla da vecchi



... in previdenza
non si possono correre rischi:
eventuali insuccessi d'investimenti
si pagano caramente



... politiche
previdenziali poco
oculate hanno
messo in crisi
il sistema:

pagano
sempre
i pensionati

mpe

... ma soprattutto basta
creare i conflitti
intergenerazionali

... i pensionati non
rubano i contributi
dei giovani



... ai pensionati il diritto di vivere
dignitosamente grazie ai contributi
versati per una intera vita lavorativa
e non essere confusi con chi cerca
assistenzialismo



... gli amministratori
evitino gli sprechi,
amministrino meglio

... ai giovani sia garantita la
dignità di un lavoro stabile
per un futuro certo

mpe

ANTICIPAZIONE TFS NEL PUBBLICO IMPIEGO

DL 4/2019

Art. 23 - Anticipo del TFS

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall'INPS, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.

4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

5. L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.

6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.

7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e

le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Art. 24 - Detassazione TFS

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a:

- a) 1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- b) 3 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- c) 4,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- d) 6 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- e) 7,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

Mentre nel settore privato la liquidazione del Tfr avviene (dopo qualsiasi interruzione del rapporto di lavoro) al massimo entro una sessantina di giorni e il contributo è a carico totale del datore di lavoro, nel settore del pubblico impiego il lavoratore non solo paga un bel 40% del contributo, ma vede anche il pagamento delle competenze a distanza di anni...né può avere anticipazioni per certe evenienze.

Ora con «Quota 100» il diritto al pagamento del Tfs (comunque denominato) incomincia al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti per il trattamento di pensione...è però prevista la possibilità di una anticipazione (le modalità di attuazione del prestito saranno disciplinati con un DPCM concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare anch'esso entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del DL 4/2019) sino a 30 mila euro da parte degli istituti di credito a condizioni concordate e godere anche di una defiscalizzazione...

La relazione tecnica, partendo da un importo medio pro-capite di Tfs di circa 76mila euro, stima una platea di soggetti interessati di 66mila statali per il 2018 e, rispettivamente, di 158mila nel 2019, 118mila nel 2020 e 115mila nel 2021, anno in cui si concluderà la sperimentazione di «quota 100».

PENSIONATO SE VUOI VEDERE I TUOI SOLDI CERCA DI CAMPARE CENT'ANNI !!!!

AGEVOLAZIONI FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI E DOMANDE PER L'ANNO 2019

Colla circolare numero 14 del 31 gennaio 2019 l'Inps da chiarimenti sulle agevolazioni per la frequenza degli asili nido pubblici e privati e per l'invio delle domande entro il 31 dicembre 2019 (ricevute datate entro 31 gennaio 2020).

In particolare, l'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha elevato l'importo del buono a 1500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) - articolo 1

488. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 14 del 31.01.2019 (documento 018)

CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DELLA SCUOLA

Pubblicata in data 1.1.2019 la Circolare Miur con le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2019 del personale docente, tecnico e amministrativo della scuola che maturano i requisiti previsti dal DL 4/2019 (quota 100) entro il 31 dicembre di quest'anno.

In particolare:

- ✓ dal 4 al 28 Febbraio 2019 il personale docente, i dirigenti e il personale tecnico e amministrativo della scuola che perfeziona i requisiti per la quota 100, cioè i 62 anni e 38 di contributi ai sensi del DL 4/2019 entro il 31 dicembre 2019, potranno produrre la domanda di cessazione dal servizio;
- ✓ sempre dal 4 al 28 febbraio 2019 andranno presentate le domande di cessazione dal servizio da coloro che maturano i 42 anni e 10 mesi di contributi (donne: 41 anni e 10 mesi di contributi) entro il 31.12.2019 e per le sole lavoratrici del comparto in possesso di almeno 58 anni e 35 anni di contributi al 31.12.2018 che scelgano di pensionarsi con la cd. opzione donna, accettando il calcolo interamente contributivo della pensione.

ALLEGATO A PARTE - MIUR Circolare (documento 019)

CONTRINUTO DI SOLIDARIETA' e CASSA PRIVATIZZATE dal sito di Franco Abruzzo

Per l'ennesima volta - l'ottava in un mese e mezzo - la Cassazione ha definitivamente bocciato il contributo di solidarietà sulle pensioni erogate da Casse previdenziali privatizzate in mancanza di una precisa norma di legge. Per la Suprema Corte é quindi illegale il taglio delle pensioni deliberato

dalle Casse previdenziali privatizzate e convalidato dal Ministero del lavoro e dell'Economia e Finanze senza l'approvazione da parte del Parlamento. Il principio emesso dai supremi giudici può essere ormai considerato "diritto vivente" e si rifletterà su tutte le cause analoghe pendenti davanti alla magistratura italiana.

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25831>

INPS - PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

L'Inps colla circolare n. 10 del 29 gennaio 2019, fornisce le indicazioni operative affinché i Fondi bilaterali previsti dal decreto legislativo n. 148/2015 possano, a determinate condizioni, erogare prestazioni di accompagnamento alla pensione anticipata prevista dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.10 del 29.01.2019 (documento 020)

PERMESSI 104 - LICENZIATO CHI LI USA PER ANDARE AL MARE

La Cassazione (sezione VI civile - Presidente Adriana Doronzo) ha confermato il licenziamento a un dipendente che ha approfittato del permesso ex lege 104 per andarsene al mare in una località fuori regione, anziché assistere la suocera rimasta a casa.

Per i giudici di merito, la sentenza espulsiva risulta proporzionata stante l'abuso e la gravità del comportamento del dipendente.

ALLEGATO A PARTE - CASS. sez.VI civile sentenza n. 2473 del 24.10.2018 pubbl. il 30.01.2019 (documento 021)

RISARCIMENTI INDENNITA' DI FREQUENZA CORSI DI SPECIALITA'

a cura avv. Paola Ferrari

Con una sdetie di sentenze la terza sezione della Corte di Cassazione, respingendo le richieste di medici, accogliendo il ricorso del Ministero contro sentenzwe favorevoli a medci, ha fatto piazza pulita di molti dubbi.

Tema piuttosto interessante dalmomento che i medici, di continuo, se sentono contattare da associazioni varie per spingerli a sottoscrivere i amnadati per iniziare un contenzioso. [[continua](#)]

ALLEGATO A PARTE - avv.Paola FERRARI Facciamo il punto ... (documento 022)

INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Ai sensi dell'art. 1729 del D.Lgs. n. 66/2010, le infermiere volontarie costituiscono un corpo ausiliario delle Forze armate, disciplinate dall'Ordinamento militare. Ciò anche a seguito della

riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa, disposta dal D.Lgs. n. 178/2012, atteso che l'art. 5 del predetto decreto continua a qualificare il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa come personale ausiliario delle Forze armate.

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare.

Capo II

Personale del Corpo delle infermiere volontarie

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1729 - Generalità

Le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'articolo 1626 (Corpo speciale volontario - Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate).

DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012, n. 178

Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183

Art. 5 - Corpi militari ausiliari delle Forze armate

1. Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalità della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate.

2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni.

3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza.

Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.

4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Il personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed è collocato in congedo nonché iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3. Al predetto personale, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi.

Fino alla data dell'effettivo transito di cui al secondo periodo si applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. I procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con

decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresì, la qualifica di militare in congedo, e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonché il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Note all'art. 5:

- L'art. 1758 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, reca:

«Art. 1758 (Trattamento economico delle infermiere volontarie). - 1. Fermo restando il concetto della gratuita' delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune di residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unita' sanitarie o formazioni speciali, fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, dell'unita' o della formazione.

2. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere volontarie hanno diritto al trattamento economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese di viaggio, per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di servizio e viceversa.

3. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la presidenza nazionale della Croce rossa italiana, e' determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.».

SPESA SANITARIA 2017 da QuotidianoSanità

Nel 2017 spesa sanitaria a 114,1 mld, disavanzo in crescita a 1,1 mld e spesa privata a quota 30,5 mld.

Ecco il report della Ragioneria dello Stato. “Indispensabile affrontare il tema della sostenibilità dei costi”

Pubblicato l'ultimo rapporto sul monitoraggio sulla spesa sanitaria italiana. Spesa in crescita di 1,6 mld rispetto al 2016, tornano a salire anche i disavanzi (ante coperture) che sfondano l'asticella del miliardo. La spesa sanitaria privata per un terzo riguarda le cure odontoiatriche. Stabile la spesa per il personale mentre cresce quella per beni e servizi.

Nel 2017 la spesa sanitaria si è attestata a quota 114,1 mld, in crescita di 1,6 mld rispetto all'anno precedente. E a crescere è anche il disavanzo delle Regioni. I risultati d'esercizio (senza le coperture) segna infatti un -1,1 mld in crescita di 168 mln rispetto ai 934 mln del 2016. Le spese sanitarie sostenute dai cittadini a quota 30,5 mld.

A contribuire all'aumento della spesa è principalmente la farmaceutica ospedaliera, e gli acquisti di beni e servizi. Stabile invece la spesa per i redditi da lavoro, mentre scende la spesa per la farmaceutica convenzionata. Sono questi alcuni dei numeri contenuti nell'ultimo rapporto della Ragioneria dello Stato sul *Monitoraggio della spesa sanitaria 2017*.

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70636&fr=n

ALLEGATO A PARTE - MEF Monitoraggio spesa sanitaria (documento 023)

GESTIONE SEPARATA - IND. MATERNITA'

approfondimento di *Livio Lodi*

Estratto dal n. 2/2019 di **Diritto & Pratica del Lavoro**

ALLEGATO A PARTE - APPROFONDIMENTO (documento 024)

TFR O TFS DEL PUBBLICO IMPIEGO - INCOSTITUZIONALE RITARDARNE IL PAGAMENTO?

Il giorno 17 aprile udienza dei giudici della Corte Costituzionale con esame della disciplina che regola il trf/tfs e la buonuscita del pubblico impiego nonché del problema relativo al ritardo del suo pagamento.

I CONTRIBUTI 2019 PER COLF e BADANTI

L'Inps colla circolare n.16/2019 comunica le somme dovute per la copertura degli oneri contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 per i datori di lavoro che impiegano a tempo determinato o indeterminato lavoratori domestici.

Il contributo previdenziale garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. L'ultima scadenza utile per il pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre (gennaio-marzo), sarà dunque il 10 aprile 2019.

In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i dieci giorni successivi alla cessazione.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.16 del 01.02.2019 (documento 025)

ESTATE INPSIEME 2019 - BANDO PER SOGGIORNI STUDIO IN ITALIA

Riparte nel 2019 [Estate INPSieme Italia](#), il concorso riservato ai giovani **studenti** per la partecipazione a **soggiorni studio** sul territorio nazionale.

Il **bando** è aperto agli studenti che, nell'anno scolastico 2018/2019, frequentano la scuola primaria (scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (scuola media) e, in caso di studenti disabili, la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore). Devono, inoltre, essere figli o orfani ed equiparati di:

- dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
- iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST.

Sarà possibile presentare le **domande dalle ore 12 del 31 gennaio alle ore 12 del 28 febbraio 2019.**

PER IL BANDO: CTRL + clic su [Estate INPSieme Italia](#) per aprire il collegamento

ESTATE INPSIEME 2019 ESTERO - PUBBLICATO IL BANDO

È stato pubblicato il [bando](#) di concorso Estate INPSieme 2019 estero, per l'assegnazione di contributi per soggiorni studio in paesi europei ed extra europei. Il concorso è riservato agli studenti iscritti nell'anno scolastico 2018-2019 alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), figli o orfani ed equiparati di:

- dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);
- iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

Sarà possibile presentare le domande dalle 12 del 31 gennaio alle 12 del 28 febbraio 2019.

PER IL BANDO: CTRL + clic su [bando](#) per aprire il collegamento

GARATTINI, CONVENZIONI E INTRAMOENIA SEMPRE MENO

COMPATIBILI CON FUTURO SSN da DoctorNews XVIII - n. 27 - 6 febbraio 2019

«La libera professione intramuraria ha creato discriminazione tra i pazienti: se hanno le possibilità di accedere alle prestazioni intramoenia hanno le prestazioni subito, se non ce l'hanno aspettano. E' un aspetto che il servizio sanitario non può tollerare»

....«si invita la parte pubblica a valorizzare l'attività di prevenzione del medico di famiglia e a fidelizzare gli ospedalieri per salvaguardare il servizio sanitario unico e universale.» [\[continua...\]](#)

LEGGI IN

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/garattini-convenzioni-e-intramoenia-sempre-meno-compatibili-con-futuro-ssn/?xrtid=TVTRRXTRVSRRAPSYTPCRR>

PRESTAZIONI IN REGIME INTRAMURARIO, TRATTENUTA da DoctorNews XVIII - n. 27 - 6 febbraio 2019

In tema di attività sanitaria intramuraria, deve escludersi che l'Imposta regionale sulle attività produttive configuri un parametro per la determinazione degli onorari spettanti ai dirigenti medici, atteso che il disposto dell'art. 4 comma 2, lett. g), del c.c.n.l. dell'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, adottato l'8 giugno 2000, riserva alla contrattazione integrativa la fissazione dei criteri generali relativi all'attribuzione dei compensi ai dirigenti, mentre l'individuazione della predetta imposta come parametro che concorre a

determinare le tariffe professionali è riconducibile ad una scelta unilaterale aziendale, in assenza di negoziazione collettiva. (avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)

L'UNIVERSITA' DI MEDICINA A FERRARA CANCELLA LO SBARRAMENTO

L'Università degli Studi di Ferrara ha fatto domanda al Miur di progetta pilota ispirato al modello francese per l'ammissione al corso di Medicina: libero accesso a tutti gli studenti con selezione al primo semestre, chi non supera gli esami previsti con almeno la media del 27 è fuori. Possibilità di immatricolazione fino a 600 studenti di cui 200 provenienti da licei medici.

INPS - GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE REDDITO PER L'ANNO 2019 da Dpl Mo

L'INPS ha emanato la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, con la quale ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

In merito alle aliquote 2019 Inps della Gestione Separata, nessun cambiamento rispetto alle aliquote 2018.

Queste le **aliquote 2019** (vedi circolare n.19 del 6 febr.2019):

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Liberi professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Il **massimale di reddito per l'anno 2019** passa da 101.427,00 euro a **102.543,00 euro**.

Il **minimale di reddito per l'anno 2019** passa da 15.710,00 euro a **15.878,00 euro**.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.878,00	24%	€ 3.810,72
€ 15.878,00	25,72%	€ 4.083,82 (IVS € 3.969,5)
€ 15.878,00	33,72%	€ 5.354,06 (IVS € 5.239,74)
€ 15.878,00	34,23%	€ 5.435,04 (IVS € 5.239,74)

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.18 del 31.01.2018 (documento 026)
INPS Circolare n.19 del 06.02.2018 (documento 027)

Riportiamo la tabella di PensioniOggi sulle aliquote contributive nella Gestione Separata INPS

Le aliquote contributive nella Gestione Separata							
Anno	Partite Iva *			Coll. e figure assimilate *			Iscritti non in via esclusiva o titolari di pensione
	IVS	Aggiuntiva	Totale	IVS	Aggiuntiva	Totale	
2012	27%	0,72%	27,72%	27%	0,72%	27,72%	18%
2013	27%	0,72%	27,72%	27%	0,72%	27,72%	20%
2014	27%	0,72%	27,72%	28%	0,72%	28,72%	22%
2015	27%	0,72%	27,72%	30%	0,72%	30,72%	23,50%
2016	27%	0,72%	27,72%	31%	0,72%	31,72%	24%
sino al 30.6.2017	25%	0,72%	25,72%	32%	0,72%	32,72%	24%
dal 1.7.2017	25%	0,72%	25,72%	32%	0,72 + 0,51%	33,23%	24%
2018	25%	0,72%	25,72%	33%	0,72+ 0,51%	34,23%	24%
2019	25%	0,72%	25,72%	33%	0,72 + 0,51%	34,23%	24%
Massimale (2019)	€ 102.543,00			Minimale (2019)			€ 15.878,00
PensioniOggi.it							
<p>* Iscritti in via esclusiva alla gestione separata. La quota aggiuntiva dello 0,72% è dovuta al finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale; la quota dello 0,51%, dovuta dal 1.7.2017, deriva dal finanziamento della Dis-Coll. Tale ultima estensione non si applica ai compensi derivanti da attività svolte in qualità di: Componenti commissioni e collegi; Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001); Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998); Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44); Associati in partecipazione (non ancora cessati); Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell'anno 2006, all'articolo 1, comma 300).</p>							

ATTIVITA' INTRAMOENIA - NO A TASSAZIONE AGEVOLATA

Il regime forfettario che assicura a redditi libero professionali fino a 65 mila euro una flat tax del 15% non vale per i medici che esercitano la libera professione intramuraria.

Gli introiti da libera professione intramoenia infatti sono assimilati a lavoro dipendente (articolo 50 del Testo Unico sull'Imposta sui redditi).

I redditi di questi medici vanno nella Certificazione Unica, si aggiungono ai redditi da dipendenza e la somma viene tassata tutta insieme.

TUIR - art.50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vedi anche

www.doctor33.it/politica-e-sanita/attivita-intramoenia-precisazioni-del-mef-su-tassazione-agevolata-ecco-quando-e-possibile/?xrtid=TRPXSytARCVRAACVPRSSCYV

I FONDI EUROPEI A DISPOSIZIONE DI MEDICI e ODONTOIATRI

Gli iscritti Enpam trovano tutte le opportunità collegate ai bandi di finanziamento europei destinati a medici e dentisti.

Nella pubblicazione mensile sono raccolti gli avvisi regionali e nazionali finanziati attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei pubblicati nelle ultime tre settimane, più quelli ancora in vigore.

Le pubblicazioni monotematiche invece approfondiscono contenuti e modalità di accesso previste dai principali programmi Ue (Erasmus Plus, Easi, Cosme, Horizon 2020, Interreg, Life, Agenzie europee).

Gli iscritti Enpam possono accedere alla sezione inserendo il loro username e la password dell'area riservata ENPAM, previa iscrizione nella stessa area.

Vedi

<https://www.enpam.it/news/fondiue>

INPS - MANUALE D'USO REDDITO DI CITTADINANZA

Il **Reddito di Cittadinanza**, disciplinato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di **Pensione di Cittadinanza**.

Per sapere come si presenta la domanda, quali sono i requisiti, gli adempimenti e l'importo, e per avere ulteriori informazioni su questo beneficio economico, è possibile consultare il Manuale Reddito di Cittadinanza.

ALLEGATO A PARTE - INPS Manuale reddito cittadinanza (documento 028)